

Conferma del docente di sostegno: il Ministero fornisce istruzioni tardive sulla procedura

La FLC CGIL ribadisce la propria contrarietà rispetto al provvedimento la cui procedura risulta inadeguata e farragginosa

29/05/2025

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha convocato le organizzazioni sindacali in data 29 maggio per l'informativa sulle istruzioni operative in materia di [continuità didattica dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno](#) contenute nella [nota 123954 del 29 maggio 2025](#).

Gli adempimenti delle scuole

La procedura finalizzata alla conferma sui posti di sostegno prevede che, entro il 31 maggio 2025, il dirigente scolastico acquisisca l'eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia e, valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell'interesse del discente, anche sentendo GLO, con riferimento alla situazione dell'alunno e della classe.

Il Dirigente deve acquisire entro gli stessi termini l'eventuale prima disponibilità alla conferma del docente che rappresenta una condizione necessaria per l'avvio della procedura e quindi per la conferma del docente stesso.

Dal 31 maggio al 15 giugno, le istituzioni scolastiche attraverso un'apposita funzione SIDI dovranno inserire a sistema i *dati del docente*, il *tipo di contratto* (fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche) o eventualmente se su spezzone orario, il *numero di ore settimanali*, la *classe di concorso* di servizio nell'anno scolastico 2024/2025, la *sede di servizio* dell'a.s. 2024/2025, il *grado di istruzione* e la *sede di servizio* dell'a.s. 2025/2026 nella quale opererebbe la conferma qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni previste dalla norma.

Il docente

Il docente potenzialmente confermabile potrà esprimere in maniera definitiva e vincolante la volontà di essere confermato nella compilazione dell'istanza POLIS "Informatizzazione nomine supplenze", finalizzata all'espressione delle preferenze per l'attribuzione dei contratti a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche.

Occorre chiarire che la conferma opera sul docente senza vincoli con la tipologia di contratto pregresso, pertanto la piattaforma darà l'opportunità di scegliere tipologia di posto, orario intero o spezzone ed eventuale completamento come avviene per tutte le altre sedi indicate nella domanda.

È stato, altresì, chiarito che la conferma opera su posto intero indipendentemente dal numero di ore di sostegno attribuito all'alunno disabile per cui è stata richiesta la conferma.

Gli uffici scolastici

Da ultimo, dopo aver terminato tutte le operazioni relative al personale di ruolo e prima dell'attribuzione delle supplenze, l'Ufficio scolastico verificherà, tramite un'apposita procedura informatizzata, la nominabilità del docente di cui si è chiesta la conferma nell'ambito delle procedure di conferimento delle supplenze fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche.

Qualora il docente risulti nominabile e qualora il posto per la conferma sia disponibile, l'Ufficio adotterà un formale provvedimento di conferma, escludendo contestualmente il docente dalla platea dei nominabili a tempo determinato e il relativo posto dalle disponibilità per il conferimento delle supplenze.

CCNL "Istruzione e Ricerca" 2022-2024: quarto incontro all'ARAN

Affrontato il tema delle relazioni sindacali. La FLC CGIL ha presentato puntuali proposte al fine di potenziare la contrattazione integrativa. Ribadita la richiesta di risorse aggiuntive per valorizzare il lavoro del personale del comparto

28/05/2025

Il 28 maggio 2025 si è svolto un nuovo incontro tra ARAN e sindacati per proseguire la trattativa per il **rinnovo del CCNL 2022-2024** del comparto "Istruzione e Ricerca".

Al centro della discussione le richieste dei sindacati di integrazione e modifica al capitolo relativo alle **relazioni sindacali** relativo sia alla parte comune che ai singoli settori (scuola, università, ricerca e afam).

Rispetto al testo iniziale proposto dall'ARAN si registrano **alcuni primi avanzamenti**, ad esempio, in materia di accesso al lavoro a distanza è stato chiarito che ne hanno diritto anche i funzionari con incarico di DSGA; così come è stato specificato che il buono pasto spetta al personale delle università e ricerca anche se presta il servizio a distanza.

Principali richieste presentate dalla FLC CGIL

Sezione scuola: vanno rafforzate le relazioni sindacali (contrattazione e confronto) sia di livello nazionale che di scuola.

A questo fine deve essere inequivocabilmente collocata tra le materie di contrattazione di scuola la **determinazione della misura di tutti i compensi destinati al personale**, in particolare vanno previsti specifici compensi per le funzioni di emanazione collegiale svolte dai docenti (ad es il coordinatore di classe o di sezione) così come va riconosciuta un'indennità di disagio per docenti e ata che lavorano su più sedi, condizione questa sempre più diffusa e gravosa a seguito del dimensionamento della rete scolastica.

Tra le materie di **contrattazione a livello di scuola** vanno inclusi i criteri per l'accesso prioritario al lavoro agile specie per coloro che si trovano in condizioni di salute o che assistono familiari con disabilità.

Inoltre la proposta di **formazione degli organici e delle classi**, adesso oggetto di sola informativa, deve diventare materia di confronto sul livello di scuola, così come i criteri di accesso alla formazione per il personale ATA.

In quanto all'informazione successiva relativa ai **dati di utilizzo del FMOF** da parte del personale abbiamo richiesto una formulazione più precisa per rendere effettivamente esigibile tale diritto.

Corsi abilitanti: indicazioni tardive e insufficienti, poca chiarezza sul tirocinio e sui tempi di conclusione

Tutte le difficoltà scaricate sui corsisti e sugli atenei che cercano di preservare la qualità dei percorsi

28/05/2025

La FLC CGIL da diversi mesi sta sollecitando i due ministeri coinvolti nell'avvio dei **corsi abilitanti** a fornire **indicazioni tempestive e chiare** sui vari aspetti che riguardano l'avvio e la gestione dei percorsi. I gravi ritardi con cui le università sono state autorizzate a dare inizio alla formazione ha determinato la concentrazione di attività formative e tirocinio nella fase finale dell'anno scolastico, quando più intenso è l'impegno a scuola.

In questo contesto di oggettiva difficoltà **le Università coinvolte** nell'erogazione dei corsi **hanno messo in atto scelte difformi** sulle modalità di assolvimento del tirocinio diretto: alcuni atenei telematici, come ad esempio E-campus, assimilano le ore di supplenza a scuola al tirocinio, mentre altre università distinguono attività lavorativa e tirocinio con il tutor. Questo crea chiaramente forti disparità tra chi frequenta i corsi in istituzioni universitarie e AFAM differenti.

Come FLC CGIL [abbiamo scritto al Ministero dell'Istruzione e al Ministero dell'Università e Ricerca](#), ma **non abbiamo ricevuto alcun riscontro**. Parimenti abbiamo chiesto interventi tesi a favorire la frequenza di attività didattiche e tirocinio da parte dei corsisti che stanno lavorando a scuola e indicazioni precise sui tempi di conclusione dei corsi.

Già è stato **grave il ritardo nell'avvio delle procedure dell'anno accademico 2024/25**, ma il fatto che a studenti e lavoratori che frequentano i corsi non vengano fornite indicazioni chiare è veramente inammissibile. **I costi di questa formazione sono molto alti e scaricati totalmente sui corsisti**, l'obiettivo per cui la riforma del reclutamento del PNRR li prevede è quello di garantire una formazione di qualità per tutti i futuri docenti della scuola italiana, ma questo è impossibile se la formazione si trasforma in un mercato dei titoli e il processo manca di una cabina di regia che guidi e governi questo processo.

Roma, 10 aprile 2025
Alla Dott.ssa Carmela Palumbo
Capo Dipartimento per il Sistema educativo
di Istruzione e formazione
Ministero Istruzione e Merito

Al Dott. Gianluca Cerracchio Direttore generale degli ordinamenti
della formazione superiore e del diritto allo studio
Ministero Università e Ricerca

Oggetto: Richiesta di chiarimento sul tirocinio diretto nell'ambito dei Percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Sono stati segnalati alla scrivente Organizzazione Sindacale diversi dubbi circa la corretta interpretazione della procedure di assolvimento del tirocinio diretto nell'ambito dei percorsi di formazione in ingresso abilitanti disciplinati dal dlgs.vo 13 aprile 2017 n. 59 e dal D.P.C.M. 4 agosto 2023.

In particolare i quesiti investono le corrette modalità di assolvimento del tirocinio diretto, laddove alcuni atenei, tra cui E-campus, citano nelle [FAQ relative al tirocinio diretto](#) la nota congiunta MIM MUR n. 7845 del 28/06/2024 e 9833 dell'1/07/2024 affermando che:

“nel caso di uno studente che avesse un incarico di supplenza nella stessa scuola nella quale svolge il tirocinio diretto nulla osta il fatto che il tutor scolastico abilitato possa convalidare le ore di supplenza tra quelle previste per tirocinio.”

La nota congiunta MIM-MUR afferma però una cosa diversa, ovvero che “Non sembrano sussistere [...] motivi ostativi al riconoscimento delle attività didattiche documentate svolte dagli aspiranti docenti nel corso delle supplenze nell'ambito del tirocinio, fermo restando quanto previsto all'allegato B del D.P.C.M.”

Tanto che nella nota vengono elencate a titolo esemplificativo una serie di attività che possono essere ricomprese nell'ambito del tirocinio diretto, tra cui corsi di recupero, progetti PNRR, etc., senza affermare in nessun passaggio che vi sia possibilità di riconoscere come tirocinio diretto l'attività lavorativa remunerata nell'ambito del rapporto di lavoro del docente in servizio in classe in assenza di quelle caratteristiche di affiancamento e collaborazione con il tutor richiamate dal DPCM.

Il fatto che alcuni atenei consentano un riconoscimento tout-court del servizio nell'ambito del tirocinio, a fronte di tantissimi altri che lo delimitano correttamente a quanto previsto dalla normativa vigente e dal DPCM, può creare disparità tra i corsisti.

LA FLC CGIL chiede quindi alle amministrazioni coinvolte un chiarimento teso a garantire equità di condizioni di assolvimento delle attività previste nei percorsi abilitanti in tutte le Università e istituzioni AFAM.

UniGe, percorsi formativi abilitanti per l'a.a. 2024/25

È pubblicato il bando di ammissione ai percorsi di formazione insegnanti per l'a.a. 2024/25.

Scadenza: 10 giugno 2025 - ore 12.00

Sono riaperti i termini per la presentazione di domande di ammissione alla selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche per il conferimento degli incarichi di **tutor coordinatore**

Scadenza: 3 giugno 2025

Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo a tempo indeterminato della scuola secondaria

Ai sensi della L.n. [79/2022](#), che ha modificato il D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017, il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo a tempo indeterminato della scuola secondaria prevede:

- un percorso universitario abilitante di formazione iniziale da non meno di 60 CFU;
- un concorso pubblico nazionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Il MUR, con D.M. n. 270 del 19.03.2025, ha autorizzato l'Università di Genova a bandire il concorso di ammissione, per l'a.a. 2024/25, ai percorsi formativi abilitanti ex D.P.C.M. 4 agosto 2023 relativi alle classi per le quali l'Ateneo aveva in precedenza presentato richiesta di accreditamento.

Riguardo all'attivazione dei percorsi per l'a.a. 2024/25 si precisa che:

- Verranno attivati i percorsi da 60 CFU (allegato 1 del DPCM 4 agosto 2023) inclusa la riserva di legge. La riserva di posti del 45% riguarda le seguenti categorie:
 - coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti (seguiranno Percorso Abilitante 30 CFU - ALL. 2 del DPCM 4 agosto 2023);
 - coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (seguiranno Percorso Abilitante 30 CFU - ALL. 2 del DPCM 4 agosto 2023).
- Il 5% del 45% è riservato ai titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni che seguiranno il Percorso abilitante da 60 CFU (ALL.1 del DPCM 4 agosto 2023).
- Ai sensi del DPCM 4 agosto 2023, articolo 8, comma 1, per coloro che hanno già acquisito la Certificazione unica 24 CFU (DM 616/2017), ai fini del conseguimento dei 60 CFU, sono riconosciuti 24 CFU (DM 616/2017) conseguiti entro il 31 ottobre 2022, fermi restando almeno dieci CFU di tirocinio diretto. E' pertanto possibile iscriversi al Percorso abilitante da 60 CFU e chiedere il riconoscimento dei 24 CFU.
- Per ciascuna classe, il livello di sostenibilità è rappresentato dal raggiungimento del numero minimo di dieci iscritti; pertanto, per le classi che non raggiungano tale soglia minima di studenti, non verranno attivati i relativi percorsi.
- Non verranno attivati i percorsi di completamento riservati ai vincitori di concorso (esclusi dal livello sostenibile).
- Non verranno attivati i percorsi di cui all'art.13 del DPCM 4 agosto 2023 (percorsi da 30 CFU rivolti a coloro che sono già in possesso di una abilitazione per il conseguimento di ulteriori abilitazioni).